



# COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 02/03/2018

### OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, presso il Salone delle Società Unite Via Centro Sabbia il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. DEALBERTO Alessandro - Assessore	Sì
4. POLETTI Enrica - Assessore	Sì
5. RICOTTI Marco - Consigliere	Sì
6. RICOTTI Nathalie - Consigliere	Sì
7. OSTI MAURO - Consigliere	Sì
8. FRIGIOLINI Mara - Consigliere	Sì
9. CARELLI Roberto - Consigliere	Sì
10. CRAVANZOLA Luca - Consigliere	Sì
11. ASTORI Elisa - Consigliere	No
12. FRANZIONE Claudio - Consigliere	Sì
13. MOLINO Marco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

E' presente altresì l'Assessore esterno Negri Pamela.

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha previsto l’istituzione a partire dal 2014 dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale si compone dal 2016 dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- ai sensi del comma 677 della norma citata il Comune può determinare le aliquote IMU e TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle stesse per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 703 prevede che l’istituzione dell’imposta comunale unica a partire dal 2014 *“lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”* di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;
- questa imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati;
- ai sensi dei commi 707 e 708 la componente IMU della IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica:
  - all’abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 5 del 31.01.2017 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2017 e la deliberazione di C.C. n. 25 del 06.08.2012 con la quale veniva approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, successivamente modificato con le deliberazioni di C.C. n. 34 del 29.10.2012, 24 del 25.11.2013, 39 del 29.11.2013 e 4 del 09.05.2014;

**RILEVATO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna sono state determinate per l'anno 2018 le aliquote TASI;
- l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 – come modificato per il 2018 dall'art. 1 comma 37 lettera a) della Legge n. 205/2017 – ha previsto, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, che per l'anno 2018 venga sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (la sospensione non si applica in alcuni casi, come ad esempio alla tassa sui rifiuti e per i comuni istituiti a seguito di fusione);

**PRESO ATTO** che l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 ha confermato l'applicabilità della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche in materia di IMU;

**VALUTATO CHE** al fine di preservare gli equilibri di bilancio risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2018 delle seguenti aliquote IMU:

- aliquota dello 0,25% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;
- aliquota ordinaria dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);
- aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree fabbricabili;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

*successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

– l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento;

– il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 42 comma 2, lettera a) ed f) relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

– l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l’anno finanziario 2018, pubblicata sulla (GU n. 302 del 29.12.2017 Suppl. Ordinario n. 62);

**DATO ATTO** che i termini per l’approvazione del Bilancio 2018 sono stati prorogati al 28.02.2018 dal D.M. 29 novembre 2017 pubblicato nella G. U. n. 285 del 06.12.2017 ed ulteriormente prorogati al 31.03.2018 dal D.M. 9 febbraio 2018 pubblicato nella G. U. n. 38 del 15.02.2018;

**EVIDENZIATO** che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali devono essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997;

**RICHIAMATA** infine la L.R. n. 25 del 28/12/2017, che a decorrere dal 1°/01/2018 ha incorporato il Comune di Sabbia nel Comune di Varallo che succede in tutti i suoi rapporti giuridici, come previsto dall’art. 3 comma 2 della predetta legge regionale;

## **PROPONE**

1. di determinare per l’esercizio 2018, anche per il comune incorporato dal 1 gennaio 2018 ai sensi della L.R. 25/2017, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria – IMU (confermando quelle del 2017 approvate con atto di C.C. n. 5 del 31.01.2017):

- aliquota dello 0,25% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;

- aliquota ordinaria dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);
- aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree fabbricabili;

4. di confermare per l'anno 2018 la detrazione di base per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00;

5. di inviare la presente deliberazione, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ai sensi dell'art. 75 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.**

Esaminata la proposta illustrata dal Sindaco che conferma le aliquote uguali allo scorso anno.

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 2 (Cravanzola, Francione), palesemente espressi:

## **D E L I B E R A**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2018;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 10 , contrari 0, astenuti 2 (Cravanzola, Francione), palesemente espressi:

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Firmato digitalmente BOTTA Eraldo

---

Il Segretario Generale  
Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella

---